

ORIGINALE

N. 1760/17 Reg. Gen.

N. 899/19 Reg. Sent.

N. 4136/12 R.G.N.R.

Data deposito 17 GIU. 2019

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone.

nella udienza del 12/6/2019, con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Gianfranco Gattino, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. _____, del Foro di Torino, in sostituzione degli Avv.ti _____, del Foro di Torino, e _____, del Foro di Roma, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Francesca della Croce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

_____, nato a _____ il _____, con dom.lio eletto c/o lo studio dell'Avv. _____, del Foro di Roma: - libero -

PRESENTE

IMPUTATO

A) delitto p.p. dagli artt. 81 c.p.v. e 171 ter comma 2 lettera a) e b) Legge 27 aprile 1941 n. 633 perché, quale amministratore della società di capitali denominata s.r.l. la cui attività sociale è la "radiodiffusione sonora e televisiva (...), diffusione di programmi di contenuto (...) musicale, pubblicitario (...) la loro diffusione utilizzando sistemi telematici e telecomunicazioni (...)", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo comunicato alla Società Consortile Fonografici (società deputata alla raccolta dei corrispettivi relativi ai diritti connessi al diritto d'autore per conto dei propri associati) un numero di duplicazioni di brani tutelati inferiore a quello reale, dato sulla base del quale sono stati calcolati e liquidati i compensi dovuti, duplicava abusivamente i rimanenti brani.

In particolare, secondo l'ultima comunicazione trimestrale della l. a SCF (risalente al 7 giugno 2012), il licenziatario ha dichiarato di aver allocato 26 apparecchi presso altrettanti clienti, sulla memoria di ognuno dei quali afferma di aver riprodotto 600 brani; mentre, secondo gli accertamenti condotti, è risultato invece che l'indagato, alla data del 7 giugno 2012, gestiva 317 apparecchi presso i propri clienti sulla cui memoria sono risultati allocati un totale di 459.518 brani musicali tutelati.

A conferma del dato sopra riportato, ha successivamente provveduto a regolarizzare la propria posizione con la Società Consortile Fonografici (S.C.F.) versando un maggior compenso (parametrato al reale numero di postazioni informatiche allocate da ... presso ciascun punto vendita dei propri clienti) pari ad € 27.772,00 + IVA.

Compresso in Trecate (NO) in data antecedente il 13.9.2012.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, condanna alla pena di anni uno di reclusione e € 4.000 di multa.

Gli Avv. ti e per l'imputato: assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste; in subordine, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171 lett. d) I.D.A. assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; restituzione di quanto in sequestro.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari _____ era, con decreto emesso dal PM in data 9.1.2017, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato indicato in rubrica.

All'udienza del 28.11.2018, l'imputato nella fase preliminare del dibattimento ha chiesto, a mezzo del difensore munito di procura speciale, il giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione dei documenti - con unita memoria - già prodotti per i medesimi fatti in sede di opposizione alla sanzione amministrativa.

Disposto in conformità, con conseguente conversione del rito ed acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del PM, le parti hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, l'imputato va senz'altro dichiarato colpevole del reato aserittogli.

Invero, dagli atti acquisiti emerge quanto segue.

Nel corso di una serie di controlli volti alla prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritto d'autore e diritti connessi, *know-how*, brevetti e marchi, la G.d.F. effettuava una verifica nei confronti della _____ S.r.l., accertando che l'imputato, in qualità di legale rappresentante della predetta società, aveva riprodotto un numero di brani musicali tutelati superiore a quello consentito dalla propria licenza d'uso - rilasciata da SCF - in evasione dei c.d. diritti connessi, che riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto di autorizzare l'uso e, quindi, la duplicazione dei medesimi (cfr., C.n.r. della G.d.F. di Novara, con atti e doc. allegati)

Segnatamente, in data 13.9.2012, la Guardia di Finanza di Novara effettuava un accesso presso la sede della _____ S.r.l. - la cui attività sociale è la "*radiodiffusione sonora e televisiva (...), diffusione di programmi di contenuto (...) musicale, pubblicitario (...), utilizzando sistemi telematici e telecomunicazioni (...)*" - avvalendosi nel corso delle operazioni di controllo dell'ausilio tecnico di _____ Claudio, *enforcement supervisor* della società "Federazione contro la Pirateria Musicale".

Attesa l'esigenza di verificare la titolarità dei diritti alla diffusione di brani musicali tutelati dal diritto d'autore, veniva richiesto all'imputato di esibire:

- la ricevuta di versamento dei diritti d'autore (SIAE) per le opere musicali diffuse attraverso la rete telematica ai propri clienti;
- la ricevuta di versamento dei diritti connessi al diritto d'autore;

- eventuali contratti di autorizzazione all'utilizzo sottoscritti con i titolari dei diritti connessi al diritto d'autore, sia in forma individuale che collettiva (c.d. *enti collecting*);
- l'elenco dei clienti cui la società fornisce il servizio di diffusione di opere musicali attraverso la rete telematica;
- l'elenco dei brani forniti ai diversi clienti attraverso la rete telematica;
- ogni documentazione idonea a corrispondere il legittimo possesso e/o utilizzo di dette opere musicali (contratti o accordi con il produttore e/o distributore etc.).

Aderendo all'invito, l'imputato esibiva:

- la licenza per la comunicazione in diffusione video e/o sonora a distanza in punti dedicati di opere musicali amministrate dalla SIAE datata 24.9.2009;
- le fatture di pagamento dei diritti fonografici emesse da SCF in data 13.6.2012.

Al fine di verificare il corretto versamento di tutti gli importi dovuti, quali diritti connessi al diritto d'autore, veniva contattata la SCF, alla quale veniva fatta la richiesta di produrre copia del "Contratto di licenza per la riproduzione di fonogrammi su memorie residenti per la fornitura di servizi di music provider", sottoscritto con _____ S.r.l. in data 2.1.2006.

Nel corso delle operazioni di servizio venivano esaminate le fatture emesse nell'anno 2012 al fine di verificare il numero esatto di postazioni informatiche installate presso i clienti di _____ S.r.l..

Nel contempo, SCF forniva la copia dei dati comunicati da _____ S.r.l., sulla base dei quali venivano regolati i rapporti contrattuali e stabilito l'importo degli oneri relativi alla fruizione dei contenuti musicali tutelati.

In particolare, il contratto di licenza acquisito, stipulato in data 2.1.2006, prevede:

- un compenso annuo pari a € 2.00 per ciascun fonogramma riprodotto e inserito nell'archivio musicale del licenziatario (_____ S.r.l.);
- un compenso annuo parametrato al numero di apparecchi (postazioni informatiche) allocati dal licenziatario presso ciascun punto vendita dei propri clienti e al numero di brani riprodotti sulla memoria di ciascuno secondo precisi criteri;
- un compenso minimo garantito non restituibile pari a € 1.530.00;
- l'impegno del licenziatario alla comunicazione trimestrale dei dati relativi al numero dei brani contenuti nel proprio archivio e al numero dei punti vendita destinatari del servizio;
- l'accordo secondo cui il compenso di cui al precedente punto 2 è dovuto al netto dell'anticipo minimo garantito di cui al precedente punto 3.

Dall'ultima comunicazione trimestrale di _____ S.r.l. a SCF, risalente alla data del 7.6.2012, emergeva che il licenziatario aveva dichiarato di avere allocato 26 apparecchi presso altrettanti clienti, sulla memoria di ognuno dei quali dichiarava di avere riprodotto 600 brani.

Sulla base di questi dati l'importo dovuto risultava essere ampiamente ricompreso nel c.d. "Anticipo Minimo Garantito" sopra richiamato, posto che, come desumibile dal contratto stipulato tra SCF e S.r.l., il diritto a pagare l'importo minimo garantito spetta fino a un massimo di 34 postazioni con meno di 1.000 brani.

Nel corso delle operazioni accertative, onde verificare l'attendibilità dei dati comunicati da S.r.l. a SCF, venivano esaminate e successivamente acquisite in copia le fatture emesse dalla citata società nell'anno in corso nei confronti di soggetti a favore dei quali la stessa aveva prestato il servizio di trasmissioni radio con aggiornamenti musicali di brani tutelati (cioè soggetti al pagamento del diritto d'autore e dei diritti connessi).

Inoltre, veniva richiesto a dipendente di S.r.l., di estrapolare su supporto informatico tutti i dati relativi al numero e alla tipologia di opere musicali protette da Copyright registrate sulle postazioni informatiche installate presso i clienti della società.

Dal controllo effettuato emergeva che, alla data del 7.6.2012, S.r.l. gestiva oltre 200 apparecchi presso i propri clienti sulla cui memoria erano all'attualità riprodotti brani musicali tutelati.

Dal che derivava che l'importo dovuto era, in realtà, notevolmente superiore all'anticipo minimo garantito pari a circa €. 9.000,00.

In particolare, a seguito di mirate verifiche, risultava che la S.r.l. alla data del 7.6.2012 gestiva, precisamente, 317 apparecchi presso i propri clienti sulla cui memoria erano allocati un totale di 459.518 brani musicali tutelati (cfr., C.n.r. G.d.F. di Novara, aff. n.63, con doc. allegata).

Pertanto, si procedeva al sequestro, con facoltà d'uso e inibizione a qualsiasi modifica e/o cancellazione o distruzione, di tutti i brani musicali tutelati, installati presso tutte le postazioni informatiche gestite da S.r.l.

A conferma di tale dato l'imputato successivamente provvedeva a regolarizzare la propria posizione con la Società Consortile Fonografici, nonché con la SIAE, con maggior compenso annuo dovuto ai produttori fonografici pari a €. 27.772,00, oltre IVA, e differenza dovuta alla SIAE di €. 29.510,00 (IVA compresa).

In data 19.9.2012 e 12.10.2012 l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee avanti alla P.G. precisando che:

- S.r.l. è titolare di licenza da parte della SIAE e di SCF per la comunicazione video e/o sonora a distanza in punti dedicati;

-la tipologia delle licenze prevede un calcolo del compenso periodico in virtù delle comunicazioni da parte di S.r.l. corrispondenti alla fluidità dei contratti o di quelle comunicazioni per cui riceve disdetta del servizio;

-le licenze per il calcolo del compenso dovuto per i diritti di diffusione da S.r.l. ai punti vendita e del diritto di riproduzione sulle memorie residenti delle macchine presenti nel punto vendita del cliente prevedono dei termini per la comunicazione;

-in particolare, ambedue le licenze, SIAE e SCF, prevedono un anticipo minimo garantito e un successivo conguaglio per la concessione del diritto di diffusione e di riproduzione dei files musicali;

-vi è stato un ritardo nella comunicazione a SIAE e SCF dei dati richiesti.

aggiungeva che tale comunicazione era successivamente avvenuta ed erano state stabilite le modalità di pagamento del compenso integrativo dovuto sia a favore della SIAE che di SCF.

A tal proposito, esibiva e consegnava in copia:

-integrazione di licenza rilasciata da SIAE con copia della ricevuta del primo bonifico eseguito;

-comunicazione a SCF con conteggio del compenso dovuto con relativa copia della ricevuta del bonifico effettuato;

-copia del secondo bonifico dell'importo di € 10.000,00 effettuato a favore di SCF;

-elenco aggiornato riportante tutti i punti vendita licenziati SCF;

-fattura riferita ai due bonifici effettuati;

-fattura relativa al primo bonifico effettuato in data 18.9.2012 a favore della SIAE;

-copia del secondo bonifico dell'importo di € 6.352,50 effettuato a favore della SIAE.

Infine, dalla Relazione tecnica del 16.4.2013, redatta da Claudio, il quale era stato incaricato di effettuare su supporto non più riscrivibile una copia forense e una copia di lavoro di un campione degli *hard disk* sottoposti a sequestro presso i clienti di S.r.l., di analizzare il contenuto degli stessi con specifico riferimento ai brani ivi installati e alla loro riconducibilità ad artisti e produttori fonografici e di provvedere a identificare per ogni opera, ove possibile, il titolare del diritto produttore fonografico, è emerso che *"le opere musicali sono state duplicate ripetutamente su più reperti"*.

* * * * *

Osserva il Tribunale che, alla luce delle sintetizzate risultanze probatorie, è possibile pervenire alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Anzi tutto giova premettere che la fattispecie criminosa di cui all'art. 171 *ter*, co. 2, lett. a) e b) della Legge n. 633 del 22.4.1941 (l.d.A.), a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (dovendosi intendere rispettivamente con il primo il diritto riconosciuto in capo

all'autore dell'opera e con i secondi i diritti di cui sono titolari soggetti diversi, tra i quali rientrano anche i produttori fonografici), non configura una circostanza aggravante dei fatti di cui al primo comma del medesimo articolo, ma integra una figura autonoma di reato (cfr. Cass. pen., sez. III, 12.2.2008 n. 13844).

Ciò nondimeno, posto che la lett. b) richiama esplicitamente il primo comma, laddove prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e quella della multa da €. 2.582 a €. 15.493 per chiunque, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi, *"si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1"*, è opportuno effettuare un richiamo alla disposizione in esame.


È più precisamente, al riguardo, è bene rilevare che, perché possa dirsi integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 171 *ter*, co. 1 L.d.A. è necessario che la condotta illecita posta in essere dal soggetto agente sia caratterizzata, oltre che dall'abusività, la quale può identificarsi nell'assenza della prescritta autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore e dei diritti connessi, dall'*"uso non personale"* e dal *"fine di lucro"* (reintrodotto dalla Legge n. 43/2005 in luogo della più generica previsione *"per trarne profitto"*), che deve essere strettamente correlato *"all'utilità economica che deriva all'emittente dall'attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una pubblicità e l'altra"* (cfr., Cass. pen., sez. III, 13.7.2007 n. 27074).

Ciò consente, altresì, di tracciare una netta linea di confine tra quanto contenuto nell'art. 171 *ter* L.d.A. e quanto, invece, contenuto nell'art. 171 L.d.A., che ha natura di norma residuale, in quanto destinata a sanzionare penalmente tutte quelle condotte di violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi che non rientrino nelle ipotesi previste dagli articoli successivi (artt. 171 *bis* e 171 *ter* L.d.A.), perché punibili in maniera meno severa, essendo tali condotte caratterizzate da una minore pericolosità sociale.

Infatti, si tratta di condotte che non possono essere qualificabili come *"pirateria"*, in quanto poste in essere dal singolo a fini personali e privati, e non di lucro.

Peraltro, il secondo comma dell'art. 171 *ter* L.d.A. non cita esplicitamente il fine di lucro, ma tuttavia esso deve essere ritenuto ugualmente sussistente, posto che l'ingente quantitativo di brani musicali abusivamente riprodotti (oltre cinquanta copie) implica comunque detto requisito.

Ne discende che preliminarmente non può essere condivisa la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 171, lett. d) L.d.A., posto che, nel caso di specie, l'uso non personale e il fine di lucro, elementi tipici della fattispecie criminosa di cui all'art. 171 *ter* L.d.A., trovano pieno riscontro nella stessa attività sociale di . S.r.l., che offre ai propri clienti un



servizio di trasmissione radio on store con aggiornamento dei brani musicali tutelati dietro corrispettivo, che deve essere corrisposto, per tali prestazioni, in maniera direttamente correlata al numero di apparecchi installati presso i propri punti vendita.

La condotta posta in essere dall'imputato, consistente nella riproduzione, nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, di un numero di brani musicali superiore a quello consentito dalla propria licenza SCF, rientra, infatti, tra le condotte oggetto di specifica autorizzazione da parte del soggetto titolare del diritto d'autore e dei diritti connessi, in forza dell'art. 72, lett. a) L.d.A., con la conseguenza che, in mancanza della stessa, si viene a configurare quella condotta abusiva citata dall'art. 171 *ter* L.d.A. quale presupposto di un'attività penalmente rilevante.

Orbene, è pur vero che, nel caso di specie, l'imputato aveva ottenuto l'autorizzazione, da parte di SCF, all'esercizio del diritto di riproduzione di cui all'art. 2 del Contratto di licenza per la riproduzione di fonogrammi su memorie residenti per la fornitura di servizi di music provider.

Senonché, occorre precisare che il predetto era stato autorizzato a riprodurre solo la quantità di fonogrammi iscritti nel contratto, con obbligo di corrispondere a SCF un compenso per la riproduzione degli stessi, per il periodo di durata del contratto e per l'eventuale ulteriore periodo di rinnovo.

Dall'espletata attività di P.G. è emerso, per converso, che la quantità di brani musicali riprodotta era in misura notevolmente superiore a quella per cui era intervenuta l'autorizzazione.

Il che costituisce, senza dubbio, un'attività penalmente rilevante, posto che, per come stabilito in modo condivisibile dal Supremo Collegio, *"la diffusione delle tracce musicali, avvenuta [...] in assenza di qualunque titolo abilitativo, configura quella attività di sfruttamento dell'opera "senza averne diritto" che è prevista dalla norma incriminatrice contestata"* (cfr., Cass. pen., sez. III, 7.2.2017 n. 34172).

Ed è interessante rilevare al riguardo che, ai fini della configurabilità del reato *de quo*, è ininfluenza che la suddetta riproduzione sia stata eseguita una sola volta o riguardi un singolo fonogramma.

Invero, afferma la Corte di Cassazione che, in tema di tutela del diritto d'autore, il reato di diffusione di tracce musicali altrui, in assenza di titolo abilitativo previsto dall'art. 171, co. 1, lett. a) L.d.A., è istantaneo, posto che la sua consumazione avviene al momento della fruizione dell'opera, anche soltanto con un singolo atto, fermo restando la possibilità che reiterate condotte di indebito utilizzo configurino altrettante violazioni della legge penale in ipotesi unificate dal vincolo della continuazione (cfr., Cass. pen., sez. III, 7.2.2017 n. 34172).

Sicché a nulla rileva quanto sostenuto dalla difesa, secondo la quale l'architettura del contratto stipulato tra SCF e S.r.l. prevedeva che la comunicazione relativa all'elenco dei fonogrammi inseriti nell'archivio informatico e trasmessi ai punti vendita destinatari del servizio

potesse essere inviata a posteriori, entro 15 giorni dalla scadenza del precedente trimestre solare, ovvero sia entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno.

L'art. 5 del Contratto di licenza per la riproduzione di fonogrammi su memorie residenti per la fornitura di servizi di music provider si limita a stabilire che il licenziatario deve impegnarsi a inviare a SCF, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare, oltre all'aggiornamento dell'archivio informatico, l'elenco dei punti vendita presso i quali ha attivato o cessato la fornitura del servizio di radio in store e a fornire a SCF, entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata dell'accordo, il riepilogo complessivo dei dati richiesti, relativi al servizio.

Tuttavia, anche laddove si volesse propendere per la tesi della difesa, (cosa che, peraltro, non è possibile fare nel caso di specie, posto che, sebbene nell'ultima comunicazione trimestrale di

S.r.l. a SCF, risalente alla data del 7.6.2012, il licenziatario avesse dichiarato di avere allocato 26 apparecchi presso altrettanti clienti, sulla cui memoria affermava di avere riprodotto 600 brani, dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza risultava, invece, che lo stesso, alla data del 7.6.2012, gestiva 317 apparecchi presso i propri clienti, sulla cui memoria risultavano allocati un totale di 459.518 brani musicali tutelati) ciò non toglie che, trattandosi di reato istantaneo, nessun termine di comodo varrebbe comunque ad estinguere un reato già perfezionato.

Va altresì respinta la tesi difensiva dell'insussistenza del diritto esclusivo, che si assume violato in ragione delle eccezioni di cui agli artt. 55 e 68 *his* L.d.A..

Ad avviso della difesa, si tratterebbe, in particolare, di un'eccezione alla regola generale, che esenta dal diritto di riproduzione gli "*atti di riproduzione temporanea*", privi di rilievo economico proprio, transitori o accessori, parte integrante di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo dell'opera o di altri materiali.

A ben vedere, però, è la stessa SCF a consentire la realizzazione di una c.d. "*copia tecnica*" da parte del music provider, laddove stabilisce l'art. 2 del Contratto di licenza per la riproduzione di fonogrammi su memorie residenti per la fornitura di servizi di music provider che SCF concede al licenziatario, che li acquisisce, i diritti non esclusivi e non trasferibili, a qualsivoglia titolo, a terzi, di:

- riprodurre e inserire sul proprio sistema di archiviazione elettronica, con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. "*diritto di copia*"), il repertorio;
- riprodurre su qualsiasi tipo di supporto, direttamente o tramite terzi, i fonogrammi di propria scelta facenti parte del repertorio, ai soli fini della fornitura ai propri clienti di palinsesti audio personalizzati;



- riprodurre nelle memorie residenti, con procedimenti on-line oppure mediante riversamento dei file riprodotti su supporto i fonogrammi facenti parte del repertorio, al fine esclusivo della loro successiva diffusione nei punti vendita.

Tuttavia, è bene ribadirlo, deve trattarsi dei fonogrammi facenti parte del repertorio concesso in licenza da parte di SCF e solo di essi.

Sicché, deve ritenersi pienamente integrata la prova del reato ascritto all'imputato, tanto sul piano dell'elemento oggettivo quanto su quello dell'elemento soggettivo, posto che è risultato dimostrato, sulla base dei dati accertati dalla Guardia di Finanza che l'imputato, in qualità di amministratore di

S.r.l., riproduceva un numero di brani musicali superiore a quello consentito dalla propria licenza SCF, pur essendo consapevole del fatto di avere, da un lato, il diritto di riprodurre solo i brani musicali tutelati e, dall'altro, il dovere di versare i diritti connessi a SCF, come risulta in modo non equivoco dal contratto stipulato con la stessa.

Tanto è vero che, a dimostrazione di ciò, subito dopo le verifiche promosse dalla Guardia di Finanza, l'imputato ha immediatamente provveduto a regolarizzare la propria posizione con SCF, versando il maggior compenso dovuto.

Per come contestato, va riconosciuto il vincolo della continuazione tra le varie condotte, stante l'omogeneità delle violazioni commesse in un ristretto arco temporale e quindi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Vanno concesse le attenuanti generiche, stante la positiva condotta riparatoria eseguita dall'imputato.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di

in ordine al reato ascrittogli, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo, già calcolata la diminuzione del rito, alla pena di mesi dieci di reclusione e € 3.000 di multa, cui si perviene dalla pena base di anni uno mesi sei di reclusione e € 4.500 di multa, diminuita per le attenuanti generiche ad anni uno di reclusione e € 3.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni uno e mesi tre di reclusione e € 4.500 di multa, ridotta di 1/3 per il rito alla pena inflitta.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di conservazione e custodia dei beni in sequestro.

Ricorrendo i presupposti di legge (non avendo rilievo preclusivo la risalente condanna ex art. 444 c.p., con pena sospesa, stante l'intervenuta estinzione ex lege di ogni effetto penale con rinnovata possibilità di usufruire del beneficio), ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce della vicenda giudiziaria patita, che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Infine, ai sensi di legge, va disposta la confisca e distruzione degli strumenti e materiali serviti per commettere il reato e dei supporti abusivamente duplicati in sequestro.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p., 62 bis, 163 e ss., c.p.:

dichiara colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, già calcolata la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia e conservazione dei beni in sequestro.

Concede all'imputato la pena sospesa alle condizioni di legge.


Visto l'art. 171 sexies L. n. 633/41,

ordina la confisca e distruzione degli strumenti e materiali serviti per commettere il reato e dei supporti abusivamente duplicati in sequestro.

Novara, li 12.6.2019

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezzone



TRIBUNALE DI NOVARA
Deposito in Cancelleria
Novara, li 12.6.2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella CANNAZZA

